

Penale Sent. Sez. 4 Num. 39303 Anno 2018

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA

Relatore: DAWAN DANIELA

Data Udiienza: 26/06/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COLA ALESSIO nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 28/09/1993

avverso l'ordinanza del 12/02/2018 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI

udita ~~la~~ relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

lette/sentite le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA che conclude per
'inammissibilita' del ricorso.



RITENUTO IN FATTO

1. Alessio Cola, tramite il difensore, ricorre avverso l'ordinanza resa il 12 febbraio 2018 dal Tribunale di Napoli ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato l'ordinanza di misura cautelare in carcere emessa dal Gip in data 9 gennaio 2018.

2. Gli vengono contestati i reati di cui agli artt. 74, commi 1,2 e 4 del d.P.R. n. 309/1990 (capo A); 81 cpv., 110 cod. pen., 12-*quinquies* d.l. n.306/1992 convertito nella L. n. 356/1992 (capo D); 81 cpv., 110 cod. pen., 73 e 80 d.P.R. n. 309/1990 (capo F).

In particolare, il Cola, uomo di fiducia di Natale Scarpa, era deputato a tenere i contatti con gli acquirenti dello stupefacente importato in Italia dall'Olanda, tra cui Fernando Nocera, nonché con i fornitori esteri in Olanda dove si recava più volte unitamente a Scarpa. Egli era inoltre incaricato di custodire presso la propria abitazione (sede operativa, tra l'altro, della società di noleggio auto *Pluriservice s.r.l.* allo stesso intestata dal predetto Scarpa) tutti gli apparati cellulari in uso a quest'ultimo, tra cui i cellulari criptati PGP, e le schede italiane ed estere clonate.

2. L'ordinanza impositiva della misura desumeva la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in ordine ai reati ascritti, da numerosissime conversazioni telefoniche ritualmente captate, dai riscontri costituiti dai plurimi sequestri di sostanza stupefacente, dagli arresti effettuati nonché dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Le esigenze cautelari, evidenziate dal Gip, attengono al pericolo di reiterazione.

2. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 12-*quinquies* d.l. n. 306/1992 convertito nella L. n. 356/1992, 125, comma 3, cod. proc. pen. e 74 d. P.R. n. 309/1990 in riferimento all'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. Evidenzia come la contestazione di cui al capo D) abbia subito un significativo ridimensionamento poiché l'imputazione (capo E) sollevata a Natale Scarpa, asserito capo dell'associazione di cui si assume egli faccia parte, è stata annullata con ordinanza n. 513 del 12/02/2018 che ha escluso che la *Pluriservice s.r.l.*, intestata al Cola, sia stata costituita dallo Scarpa con rimesse di denaro proveniente dall'illecito commercio di stupefacente.

Quanto alla partecipazione al sodalizio criminoso del Cola - in quanto deputato a tenere i contatti con gli acquirenti del narcotico introdotto in Italia tra cui Fernando Nocera, nonché con i fornitori esteri e incaricato di custodire i dispositivi cellulari in uso a Natale Scarpa - il Tribunale trascura di valutare i rapporti di parentela che lo legano a Natale Scarpa e ai coindagati Raffaele e Giuseppe Chirico. Non può quindi attribuirsi valenza indiziaria al comportamento dal Cola tenuto in occasione dell'arresto di Raffaele Chirico (avvenuto in Olanda il 26/05/16), poiché l'essersi recato in carcere, insieme ad altri familiari del Chirico, trova nella solidarietà familiare l'unica spiegazione.

In ordine poi al rinvenimento, ad opera della Guardia di finanza, presso il locale della *Pluriservice s.r.l.*, di schede e smartphone, al solo fine di mettersi in contatto con il Nocera,

non integra la partecipazione del Cola alla associazione. Al ricorrente può essere ascritto soltanto il rifornimento in favore di Fernando Nocera di cui al capo F) della rubrica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. L'ordinanza impugnata è fondata su motivazione congrua e completa del tutto immune

dagli invocati vizi di legittimità.

3. Il citato annullamento dell'ordinanza n. 513 relativa a Natale Scarpa, non riverbera effetti sulla posizione dell'odierno ricorrente poiché non scalfisce il quadro di gravità indiziaria a suo carico il quale attinge altrove ed indipendentemente le ragioni della sua fondatezza.

Il Tribunale di Napoli ricorda come l'ordinanza cautelare impositiva della misura, partendo dalla ricostruzione dei singoli episodi criminosi in cui si concretavano i singoli reati-fine, individuava un'ampia struttura composta di mezzi (base operativa presso l'autonoleggio) e di uomini, con attività organizzata su base continuativa (richiamava, sotto questo specifico profilo, la conversazione nr. 4311 del 31 gennaio 2017 avente ad oggetto un summit volto all'organizzazione dell'acquisto di partite di stupefacenti attraverso il sistema delle c.d. puntate, espressione delle modalità organizzate di procacciamento della droga); e come le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia avessero consentito di delineare il ruolo apicale di Natale Scarpa.

In questo contesto associativo, il Gip collocava anche Alessio Cola, formale intestatario dell'autonoleggio della *Pluriservice s.r.l.* adibito a base strategica del sodalizio e a deposito del materiale necessario ad assicurare la segretezza delle comunicazioni. Dall'ascolto di intercettazione ambientale installata presso gli uffici della *Pluriservice s.r.l.* emergeva, in particolare, che Natale Scarpa vi si recava pressoché quotidianamente per concordare con i suoi luogotenenti, Alessio Cola e Giuseppe Chirico, le strategie da adottare per l'esercizio della loro illecita attività.

In questo senso viene in evidenza, nell'ordinanza impugnata, il rapporto tra il ricorrente e la società di cui si assume essere intestatario fittizio: luogo fisico di incontro degli associati, in cui si discutono le strategie di commercializzazione della droga e in cui si custodiscono gli apparati cellulari con i relativi accessori.

4. La sussistenza delle esigenze cautelari, connesse al pericolo di condotte recidivanti, era individuata, anche rispetto all'odierno ricorrente, nell'intraneità all'importante sodalizio criminale con solide ramificazioni estere e basi stabili nel territorio campano. Il gruppo, così disvelato dall'attività di indagine, si caratterizzava per una serie di elementi univocamente rivelatori dell'esistenza di un *pactum sceleris* fondativo di un'associazione criminale, operante con carattere di stabilità e di un'organizzazione gerarchica ed operativa in cui i ruoli erano precisamente definiti. Emergeva così (dalle intercettazioni telefoniche) che Scarpa teneva i

contatti con i fornitori olandesi che gli consentivano un rapido approvvigionamento di ingenti quantitativi di stupefacente con cui rifornire soggetti acquirenti e gli altri associati, tra i quali il Cola il cui specifico contributo all'associazione è stato correttamente ricostruito anche nell'impugnata ordinanza del Tribunale di Napoli. Questo, infatti, ha valorizzato sia l'esistenza di una base strategica del sodalizio costituita dai locali della citata *Pluriservice s.r.l.* sia l'adozione, da parte dello stesso, di specifiche cautele per comunicare con fornitori ed acquirenti, ovvero il ricorso a utenze cellulari dedicate, che venivano sistematicamente sostituite, nonché a moderni strumenti quali le note *chat Balckberry* e *WhatsApp* e finanche il ricorso a recenti cellulari dotati del sofisticato software di crittografia denominato *Pretty Good Privacy*, utilizzato dai narcotrafficcanti per lo scambio di informazioni riservate: in sostanza, un sistema congegnato per rendere assai difficoltosa la continuità delle investigazioni e la piena comprensione del *modus operandi* delle condotte delittuose. In detto contesto, quanto alla partecipazione del ricorrente all'ipotizzata associazione, l'impugnata ordinanza ne evidenzia il ruolo: a lui, formale intestatario della *Pluriservice s.r.l.* (a cui è cointeressato Natale Scarpa) che ha messo a disposizione i locali di detta società utilizzati come base strategica del sodalizio, spettava, in particolare, il precipuo compito di custodire il materiale necessario per assicurare agli associati e agli acquirenti la segretezza delle comunicazioni oltre che occuparsi di mantenere contatti con i fornitori sudamericani e con gli acquirenti italiani.

5. Così compiutamente e dettagliatamente ricostruito dal Tribunale il quadro di gravità indiziaria incombente sul ricorrente, appare al Collegio evidente la irrilevanza e la nulla incidenza, sulla situazione cautelare dello stesso, dell'invocato annullamento della menzionata ordinanza n. 513 concernente Natale Scarpa.

Altrettanto si dica anche quanto alle esigenze cautelari, la cui motivazione in ordine alla sussistenza in specie dell'esigenza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. appare del tutto congrua, completa e logica alla luce della puntuale ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale che, confortato dagli atti di indagine, ne afferma il pieno e spregiudicato inserimento negli ambienti criminali nei quali ha dimostrato di agire con estrema dimestichezza sia sul fronte dell'approvvigionamento dall'estero che su quello della commercializzazione sul territorio italiano.

6. Quanto alla doglianza sul fatto che il Tribunale, al fine di escludere la configurabilità del reato associativo, non abbia adeguatamente considerato i rapporti di parentela che legano il ricorrente a Natale Scarpa e ai coindagati Raffaele e Giuseppe Chirico, si rileva che essa si traduce in una richiesta alla Corte di legittimità di una valutazione di merito che possa condurre ad una diversa ricostruzione del fatto evidentemente preclusa in questa sede.

7. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla cancelleria spettano le comunicazioni ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen.




P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni ex art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 26 giugno 2018

Il Consigliere estensore

Daniela Dawan



Il Presidente

Patrizia Piccialli

